

**Tribunale Ordinario di Cagliari**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

- vista l'istanza di rimessione atti del professionista delegato;
- rilevato che la procedura è di iscrizione ormai risalente e ritenuto che non sia necessario, né opportuno procedere alla modificazione dell'ordinanza o all'aggiornamento della stima (fino al prezzo attuale il compendio non ha suscitato interesse);
- ritenuto, invece, di dover dare disposizioni per provocare una più celere definizione;

**P.Q.M.**

- a parziale modifica dell'ordinanza di vendita e visto l'art. 591 cpc, dispone che il delegato proceda senza indugio all'esperimento di almeno tre tentativi di vendita l'anno (possibilmente quattro, termine per la pubblicità 45 giorni) e di rimettere gli atti quando il compendio avrà valore prossimo ad euro 10.000,00;
- dispone a cura del creditore più diligente sia integrato il fondo spese per euro 2.500 entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Si comunichi.

Cagliari 29/10/2024

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Francesco De Giorgi

